REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 367

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni presentata in data 8 giugno 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
"NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE". INTRODUZIONE DOPPIO TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella I.r. 27/2004)

- **1.** Dopo l'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:
- "Art. 18 bis (Elezione del Presidente della Giunta regionale)
- 1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che raggiunge una cifra elettorale individuale regionale pari o superiore al 50 per cento della somma delle cifre elettorali individuali regionali riportate dai candidati alla carica di Presidente.
- 2. Qualora nessun candidato raggiunga la cifra elettorale individuale regionale indicata al comma 1 si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta che hanno ottenuto al primo turno la prima e la seconda cifra elettorale individuale regionale.
- 3. In caso di parità partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, partecipa al ballottaggio il candidato con la cifra elettorale individuale regionale più alta dopo i primi due. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
- 4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste, i gruppi di liste o l'insieme dei gruppi di liste dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
- 5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
- 6. Dopo il secondo turno è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto il candidato collegato con la coalizione regionale che al primo turno ha raggiunto la

maggior cifra elettorale regionale. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.".

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 18 ter nella I.r. 27/2004)

- **1.** Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:
- "Art. 18 ter (Elezione alla carica di consigliere di candidati Presidente della Giunta regionale)
- 1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale s'intende eletto anche alla carica di consigliere regionale. Il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto, in caso di elezione del Presidente della Giunta regionale al primo turno elettorale la cifra elettorale individuale regionale più alta subito dopo il candidato eletto ovvero che, in caso di elezione del Presidente della Giunta al secondo turno elettorale non è stato eletto Presidente è, altresì, eletto consigliere regionale. A tal fine gli è riservato un seggio con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3.".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 18 quater nella I.r. 27/2004)

- **1.** Dopo l'articolo 18 ter della l.r. 27/2004, come inserito da questa legge, è inserito il seguente:
- "Art. 18 quater (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)
- 1. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi dell'articolo 19.".

Art. 4

(Aggiunta dell'Allegato B alla I.r. 27/2004)

1. Dopo l'Allegato A della I.r. 27/2004 è aggiunto l'Allegato B di cui a questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale nel secondo turno elettorale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in due parti uguali.

Ciascuna delle due parti contiene in un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste ad esso collegati. Tali simboli sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale.


Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

La scheda deve essere piegata verticalmente e deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

(parti interne ed esterne della scheda elettorale in formato grafico)

Esemplificazione grafica della parte esterna



Esemplificazione grafica della parte interna

